

# Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale
N°_10 del 29/3/2019	

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:44 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	x	
2) DE PASCALE Ilaria	x	
3) MAZZOTTA Antonella	x	
4) CHERUBINI Alessandro	x	
5) IULIANO Annalisa	x	
6) BARONE Giovanni	x	
7) BARONE Fabio	x	
8) COLLA Massimiliano	x	
9) CUPELLI Vittorio	x	
10) DE SIMONE Angelo	x	
11) MAZZUCA Roberto	x	

**Presenti n: 11**

**Assenti: n. 0**

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

**Ritenuta** la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

**Letta ed esaminata** la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dal servizio interessato.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento delle Entrate nel testo vigente;

**Dato atto** che il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole;

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Ritenuto** opportuno apportare una modifica al Regolamento comunale delle Entrate nella parte in cui all'art. 9, comma 2 sono disciplinati i casi particolari di dilazione di pagamento allo scopo di agevolare i soggetti in difficoltà economiche;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

### PROPONE

1) di apportare al regolamento delle Entrate la modifica di cui nel corpo della presente deliberazione per come di seguito indicato:

ART. 9 – VERSIONE VIGENTE

#### SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati in apposita deliberazione della G.C.;
- c) cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.

2. Il Dirigente del Servizio Finanziario può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o se trattasi di tributi arretrati e/o anche in sede di accertamento con adesione, il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un massimo di sei, o in rate trimestrali fino ad un massimo di due. Le rate mensili possono essere elevate a dodici e le rate trimestrali possono essere elevate a quattro, se le somme complessivamente dovute superano 5.164,67 Euro. Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di 5.164,67 Euro, dovrà essere richiesta adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il Dirigente del Servizio Finanziario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. E' attribuita al Dirigente del Servizio Finanziario o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione e delle altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate. E' stabilito in Euro 2,07= il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

#### ART. 9 – VERSIONE MODIFICATA

##### SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati in apposita deliberazione della G.C.;
- c) cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.

2. **Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento, tramite presentazione di un modello ISEE in corso di validità. Si precisa che la richiesta di rateizzazione può riguardare entrate tributarie e/o patrimoniali e possono essere richieste nella sola fase di riscossione coattiva. Le condizioni per poter fruire della dilazione sono le seguenti:**

- a) **rate per la durata massima pari a 10 mensilità con modello ISEE fino a € 10.000,00 con rata minima di importo pari ad € 50,00; rate per la durata massima pari a 5 mensilità con modello ISEE da € 10.000,00 a € 20.000,00 con rata minima di importo pari ad € 100,00; non si concedono dilazioni di pagamento con modello ISEE superiore a € 20.000,00;**
- b) **inesistenza di morosità relativa al pagamento di qualunque somma dovuta all'Ente e/o precedenti rateizzazioni o dilazioni;**
- c) **decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;**
- d) **applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;**
- e) **applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento;**
- f) **rinuncia ad eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza di rateizzazione, l'impegno a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.**

3. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639 o con le

procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il Dirigente del Servizio Finanziario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. E' attribuita al Dirigente del Servizio Finanziario o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione e delle altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate. E' stabilito in Euro 2,07= il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

- 2) di dare atto che la modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2019;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il regolamento per come modificato:
  - ♦ sul sito internet del Comune;
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Giordano  
**COMUNE DI LAGO**  
Provincia di Cosenza  
Resp.le del Servizio Finanziario  
Dott. Francesco Giordano

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

**PER LA REGOLARITÀ TECNICA:**

**parere favorevole**

**parere non favorevole**

Lago li, \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio*

*Dott. Francesco GIORDANO*

**COMUNE DI LAGO**

*Provincia di Cosenza*

*Il Resp.le del Servizio Finanzia*

*Dott. Francesco Giordano*



**PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:**

**parere favorevole**

**parere non favorevole**

Lago li, \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio*

*Dott. Francesco GIORDANO*

**COMUNE DI LAGO**

*Provincia di Cosenza*

*Il Resp.le del Servizio Finanziario*

*Dott. Francesco Giordano*



## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta agli atti;

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei n°2/2019;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

CON 8 voti favorevoli e 3 contrari (Cupelli-De Simone-Mazzuca);

## DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Cupelli-De Simone-Mazzuca), riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario generale  
avv. A. Bonaventura



Il Presidente del Consiglio

P.I. G. Barone

## COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 05-04-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale  
avv. Alfio Bonaventura

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(X)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.



Il Segretario Comunale  
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, \_\_\_

Il Segretario Comunale  
(avv. Alfio Bonaventura)